



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO, DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Indice

ART. 1 – PRINCIPI	pag.3
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’	pag.3
ART. 3 – ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI	pag.4
ART. 4 – ISCRIZIONE NELLE SEZIONI DELL’ELENCO	pag.4
ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DELL’ELENCO E DELLE SEZIONI	pag.5
ART. 6 – ATTI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL’ELENCO	pag.6
ART. 7 – FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI MEDIANTE DISCIPLINARE	pag.7
ART. 8 – REGISTRO DEGLI INCARICHI	pag.8
ART. 9 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI	pag.8
ART.10 – CORRISPETTIVO PER GLI INCARICHI	pag.8
ART.11 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA	pag.9
ART.12 – PUBBLICITA’	pag.10
ART.13 – CANCELLAZIONE DALL’ELENCO	pag.10
ART.14 – DIRITTO DI ACCESSO	pag.10
ART.15 – TRATTAMENTO DEI DATI	pag.10
ART.16 – NORME DI RINVIO	pag.11
ART.17 – ENTRATA IN VIGORE	pag.11

ART. 1

PRINCIPALI

1. Il presente Regolamento disciplina gli incarichi esterni conferiti dal Dirigente dell'Avvocatura finalizzati all'attività di rappresentanza e difesa in giudizio di singole cause pendenti davanti al giudice ordinario, amministrativo e penale, così come previsto dallo Statuto comunale, che attribuisce al Sindaco la rappresentanza legale dell'Ente, nonché la decisione di stare in giudizio.
2. Ai fini della difesa tecnica, il Comune si avvale di propri dipendenti con profilo di Avvocato, abilitati all'esercizio della professione forense, ma in casi eccezionali, qualora la specificità delle questioni giuridiche, nonché altre gravi ragioni di opportunità esplicitate dall'Avvocatura civica lo richiedano, il Comune può avvalersi di liberi professionisti scelti tra gli iscritti nell'apposito Elenco comunale. Il Dirigente dell'Avvocatura, acquisita la decisione del Sindaco a stare in giudizio, affida la difesa dell'Ente all'esterno, con apposita determinazione dirigenziale. Il legale rappresentante dell'Ente, successivamente al conferimento dell'incarico, conferisce apposita procura alle liti. Non sono ammessi incarichi congiunti, fatti salvi i casi previsti dallo statuto.
3. L'affidamento dei relativi suddetti servizi legali avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

ART. 2

OGGETTO E FINALITÀ

1. Rientrano nell'ambito di applicazione oggettiva del presente Regolamento, i seguenti servizi legali :
 - a. servizi di rappresentanza legale resi da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni;
 - b. servizi di arbitrato o di conciliazione in caso di istanza arbitrale o conciliativa anche internazionale;
 - c. servizi resi in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali.
2. Rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, servizi di Consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di contenzioso, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni.

ART. 3

ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

1. E' istituito un apposito elenco di professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio legale innanzi alle Autorità Civili, Penali, amministrative e speciali, dal quale è doveroso attingere al fine dell'affidamento di incarichi legali esterni nei casi disciplinati dal presente Regolamento Comunale.

2. L'elenco è distinto nelle quattro seguenti sezioni:

- a. Contenzioso amministrativo;
- b. Contenzioso Civile;
- c. Contenzioso penale;
- d. Contenzioso tributario.

3. Ciascun professionista può essere inserito nell'elenco per massimo due specializzazioni, o come singolo o come facente parte di un associazione professionale.

ART. 4

ISCRIZIONE NELLE SEZIONI DELL'ELENCO

1. L'iscrizione avviene su domanda del professionista interessato, o del rappresentante dello studio associato, contenente l'indicazione delle specializzazioni o delle sezioni (massimo due) in cui si desidera essere iscritto.

2. Alla domanda dovrà essere unita la seguente documentazione:

- a. autocertificazione con le modalità di cui al D.R.P. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di:
 - Diploma di Laurea in giurisprudenza;
 - Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati, con indicazione della data;
 - Aver già ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per pubbliche amministrazioni;
 - Inesistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ex art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e ss;
 - Inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
 - Inesistenza di ognuna delle situazioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - per i soli candidati che intendono iscriversi nella sezione A) "*contenzioso amministrativo*", avere ricoperto almeno 10 incarichi nell'ultimo triennio solare in rappresentanza in giudizio innanzi alla giustizia amministrativa;
- b. Dichiarazione di presa di conoscenza e di accettazione delle condizioni di cui al presente Regolamento;

c. Dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;

d. Curriculum Vitae aggiornato in formato copia.

3. Per gli studi associati i suddetti requisiti dovranno essere posseduti da tutti i professionisti associati;

4. Ai fini della cancellazione dall'Elenco, verranno prese in considerazione le incompatibilità che si dovessero verificare durante la durata del rapporto contrattuale.

ART. 5

ORGANIZZAZIONE DELL'ELENCO E DELLE SEZIONI

1. L'iscrizione all'Elenco dei legali cui è possibile affidare incarichi professionali è preceduta dalla pubblicazione di un avviso di selezione.

2. La domanda va presentata entro e non oltre la data fissata nell'avviso di selezione, sottoscritto e pubblicato dal Dirigente competente.

3. Il Comune di Civitavecchia attua le più opportune forme di pubblicità tra cui la pubblicazione dell'avviso, per almeno 20 giorni, all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune www.comune.civitavecchia.rm.it, insieme ad altre forme di diffusione ritenute idonee.

4. L'iscrizione alle quattro sezioni dell'Elenco è disposta dal dirigente competente e avviene nell'ordine di presentazione delle domande.

5. L'eventuale diniego all'iscrizione deve essere debitamente motivato dal dirigente competente.

6. L'aggiornamento e la revisione dell'Elenco a cadenza annuale, avviene a seguito di apposito Avviso pubblico. Gli Avvocati già inseriti nel precedente Elenco dovranno in ogni caso presentare apposita conferma del possesso dei requisiti già dichiarati in precedenza, pena cancellazione automatica dal nuovo elenco, oggetto di aggiornamento.

7. Il Dirigente competente può predisporre, all'interno delle sezioni previste dall'art. 4, una ulteriore sub classificazione legata alle professionalità e alle specializzazioni disponibili.

8. L'iscrizione nelle sezioni avviene nell'ordine di presentazione delle domande.

9. L'Ufficio Affari Legali cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui al presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, delle sue sezioni ed ogni altro adempimento previsto.

ART. 6

ATTI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

1. La determinazione di incarico deve rinviare alle qualità professionali che il professionista iscritto nell'Elenco deve possedere in ordine alla peculiarità dell'oggetto.
2. I servizi di patrocinio legale vengono conferiti con determinazione del Dirigente dell'Avvocatura comunale, il quale adotta altresì i consequenziali atti di gestione, per il tramite dell'ufficio Affari Legali.
3. I servizi di patrocinio legale possono essere affidati in via diretta ad uno dei professionisti presenti in elenco per compensi professionali aventi valore inferiore a € 10.000 (diecimila) al netto di I.V.A. e altri oneri, nel rispetto, ove possibile, del principio di rotazione, con offerta in ribasso rispetto al preventivo definito dall'ufficio Affari Legali, da stimarsi in conformità con i parametri forensi stabiliti dall'art.5 del D.M. 55/2014 come integrato dal D. 3/2018, di cui all'art. 13 bis della legge professionale forense n.247/2012, con riferimento specifico a tutte le diverse fasi difensive inerenti all'incarico (studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale);
4. Nel caso in cui gli affidamenti esterni siano relativi a compensi professionali di valore complessivamente superiore alla soglia di cui al comma 3, l'affidamento deve essere effettuato previo invito, rivolto ad almeno 3 professionisti iscritti all'Elenco, a presentare apposito preventivo in ribasso rispetto a quello predisposto dall'ufficio Affari Legali, sempre che sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati nell'ambito dei professionisti iscritti nella sezione di riferimento per materia.
5. Al di sopra del valore di cui al 3° comma (10,000 euro), l'affidamento diretto è giustificato, in caso di assoluta particolarità della controversia, ad esempio per la novità del thema decidendum o della questione trattata o per motivi di convenienza economica come opportunamente rappresentato dall'Avvocatura Civica.
6. Al di sopra del valore di cui al comma 3° (10.000 euro), nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio), oppure nei casi di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto di quello già affidato, che siano stati positivamente conclusi, è, altresì, possibile l'affidamento diretto al professionista già incaricato in conformità ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico.
7. Nell'affidamento degli incarichi, l'azione amministrativa si informa ai seguenti specifici principi regolamentari:
 - a) Sezione di iscrizione (amministrativo, civile, penale, tributaria) ed eventuale sub classificazione di specializzazione;
 - b) Principio di rotazione fra gli iscritti all'elenco;
 - c) Casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

d) Inesistenza di rapporti di lavoro del legale da incaricare, incompatibili con l'incarico da conferire:

e) Foro di competenza della causa affidata.

8. Ciascun professionista, singolo o associato, non potrà ricoprire più di quattro incarichi di patrocinio/rappresentanza legale dell'amministrazione per ciascuna sezione di iscrizione nel corso di ogni anno solare, eccetto casi di carenza di professionisti iscritti nella sezione di riferimento.

ART. 7

FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI MEDIANTE DISCIPLINARE

1. Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

2. Gli incarichi devono essere regolati da appositi disciplinari.

3. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche.

4. Nel disciplinare di incarico, devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni:

a) la descrizione dell'oggetto dell'incarico;

b) il riferimento alla specifica legislazione vigente in materia;

c) il compenso del professionista e le modalità di pagamento;

d) la facoltà di revoca;

e) la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi;

f) la dichiarazione, da parte dell'incaricato, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica), di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;

g) l'obbligo del legale incaricato di aggiornare l'Ente sullo stato in generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere ed allegando la relativa documentazione.

ART. 8

REGISTRO DEGLI INCARICHI

1. L'ufficio affari legali provvederà alla tenuta del Registro degli incarichi legali nel quale devono essere annotati gli incarichi conferiti, con i dati e notizie idonee ad individuare la prestazione (generalità del professionista, iscrizione professionale, oggetto della controversia, estremi dell'atto di conferimento dell'incarico), nonché l'importo del compenso preventivato e l'importo liquidato al professionista.

ART. 9

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Firmato il disciplinare, l'Ufficio Affari Legali trasmetterà al professionista la determinazione di affidamento di incarico, la procura ad litem, nonché tutti gli atti trasmessi dagli uffici che sembrano opportuni e necessari per la tutela degli interessi dell'Ente.

2. Il Dirigente dell'ufficio interessato alla materia oggetto di contenzioso, trasmetterà in tempi congrui all'ufficio Affari Legali la documentazione necessaria al professionista per la predisposizione degli atti relativi al giudizio, compresa una dettagliata relazione.

3. All'uopo gli uffici comunali coinvolti nel procedimento avranno cura di evadere ogni richiesta pervenuta da parte degli avvocati difensori e dell'ufficio Affari Legali, nonché ogni richiesta necessaria per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari. Il rispettivo ritardo è causa di responsabilità disciplinare e dirigenziale secondo quanto previsto dal Piano di Prevenzione della corruzione e va segnalato al RPC nonché all'OIV e all'UPD.

4. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico esterno.

5. Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione dell'incarico affidatogli nel termine assegnato e secondo quanto stabilito nel disciplinare oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà del Comune di revocare l'incarico.

ART. 10

CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI

1. Il corrispettivo è determinato in maniera omnicomprensiva, tenendo presente la complessità della controversia, l'oggetto della stessa ed i compensi già erogati ad altri professionisti per controversie del medesimo valore.

2. La corresponsione dei corrispettivi viene effettuata, di norma, al termine dell'incarico. Può tuttavia essere un primo acconto, con saldo, comunque, al termine dell'incarico.

3. L'ammontare della somma corrisposta a titolo di acconto per spese ed onorario, non dovrà superare il 20% del corrispettivo. Per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superano l'importo complessivo di € 1.500,00 l'acconto dovrà essere erogato nella misura massima di € 300.00.

4. Le liquidazioni avvengono in ogni caso previa presentazione di fattura elettronica.

5. Nel caso in cui al medesimo legale venga conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente in una pluralità di giudizi inerenti la medesima situazione di fatto e di diritto, il compenso viene computato in maniera unica ed omnicomprensiva.

6. Si applicano le disposizioni del D.M.55/14 e ss.mm. per i giudizi non compiuti e per gli incarichi non portati a termine. In tali casi, quindi, per l'attività prestata dal legale, liquidiamo solo i compensi, così come determinati, maturati fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale, in relazione alle singole fasi dell'attività difensiva effettivamente svolte.

ART. 11

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

1. Per tutti i giudizi in cui il Comune di Civitavecchia è costituito per mezzo di un legale esterno, il suddetto professionista dovrà inviare al Sindaco e al Dirigente dell'Avvocatura Civica, con cadenza di regola semestrale, una dettagliata relazione circa l'andamento processuale.

2. Il legale incaricato è tenuto, inoltre:

a) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della cause anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente;

b) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;

c) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;

d) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;

e) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente.

ART. 12
PUBBLICITA'

1. La composizione dell'Elenco dei professionisti, e le Sezioni che la compongono, è pubblica. Ciascun cittadino può consultare e far pervenire al Sindaco le proprie osservazioni e proposte.

ART. 13
CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. Il Dirigente competente dispone la cancellazione dalle Sezioni dell'Elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze;
- e) abbiano intentato causa contro il Comune o resistano in giudizio promosso dal Comune stesso in difesa di controparte.

ART. 14
DIRITTO DI ACCESSO

1. Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento comunale.
2. Il responsabile del procedimento risponde sul corretto svolgimento delle varie fasi dell'espletamento dell'incarico conferito.
2. In risposta ai principi generali enunciati all'art. 1, l'elenco degli incarichi legali conferiti dall'Amministrazione sarà depositato presso il servizio competente a libera visione degli interessati.

ART.15
TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.vo 196/25003 e s.m.i.

ART. 16

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

ART. 17

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della esecutività della deliberazione che lo approva.